



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

## Composizione delle crisi da sovraindebitamento ex Legge n.3/2012

# PIANO DEL CONSUMATORE

(incontro 17/10/2018 – Dott.Massimo Barberis)

## Per il consumatore sono previste due tipi di procedure:

- 1) Accordo di composizione della crisi (ex art.10 e e ss)
- 2) **Piano del consumatore (ex art.12 bis e ss)**

L'art.6 c.1 prevede che “ *al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento ..... è consentito al debitore concludere un ACCORDO con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il CONSUMATORE può ANCHE proporre un PIANO fondato sulle previsioni di cui all'art.7 comma 1° e avente il contenuto di cui all'art.8 “.*

# Presupposti:

- PRESUPPOSTO SOGGETTIVO:

essere CONSUMATORE

(art.6 comma 2 lett.b quale “.. *il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*” → *Non devono quindi esistere debiti riconducibili all’attività imprenditoriale*

- PRESUPPOSTO OGGETTIVO:

deve esservi una SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

(definito dall’art.6 comma 2 come “ *situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente* “

**Il debitore ..... (art. 7) può proporre ai creditori,  
con l'ausilio degli O.C.C.**

**..... la soddisfazione dei crediti sulla base  
di un PIANO che assicuri**

- 1) il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili (art.545 c.p.c. e leggi speciali - es.alimenti, sussidi, ecc.) ]
- 2) preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori di ciascuna classe
- 3) Indichi le eventuali garanzie rilasciate e le modalità per l'eventuale liquidazione di beni
- 4) l'integrale soddisfacimento dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea (IVA, ritenute, ecc.) mentre è consentito prevederne un pagamento dilazionato ...  
*(forse non obbligo .....prime sentenze difformi .....)*



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Il Piano del Consumatore **PUO'** inoltre prevedere:

5) la suddivisione dei creditori in classi

6) la possibilità di falcidia di ogni altro credito, compresi quelli privilegiati, purchè a questi ultimi sia assicurato un pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile dalla liquidazione dei beni sui cui insiste la prelazione in caso di loro liquidazione, avendo riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti oggetto del privilegio come attestato dall' O.C.C.

7) prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori secondo quanto previsto dal Piano (professionista con requisiti di legge la cui nomina è demandata al Giudice )

## Casi di inammissibilità (art.7 c.2) :

- ↳ Debitore assoggettabile alle procedure concorsuali “maggiori”
- ↳ Abbia già fatto ricorso ad una delle procedure di sovraindebitamento nei cinque anni antecedenti
- ↳ Abbia subito procedimenti di revoca, risoluzione o annullamento degli accordi omologati (ex art.14 – 14 bis)
- ↳ Incompletezza della documentazione allegata o mancato rispetto dei limiti di cui all’art.7 (soddisfacim.cred.privilegiati in misura inferiore al valore di mercato attribuibile al bene su cui insiste il privilegio)

## Il Piano può anche (art.8)

- prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma (anche mediante crediti futuri).
- essere sottoscritta da terzi con conferimento, anche in garanzia, di redditi e/o beni sufficienti per assicurare l'attuabilità dei beni (nuova finanza.....)
- prevedere una moratoria fino ad 1 anno dall'omologa per il soddisfacimento dei creditori privilegiati (salvo che sia prevista la liquidazione dei beni su cui sussiste il privilegio)



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

## PIANO DEL CONSUMATORE - contenuto (art. 9 commi 2-3-3bis)

- Elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute
- Elenco di tutti i beni del debitore e degli atti di disposizione compiuti negli i ultimi 5 anni
- Elencazione degli eventuali redditi percepiti
- Copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia con indicazione della composizione del nucleo familiare (certificazione dello stato di famiglia)



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

## quale allegato alla proposta deve esservi

(da depositare presso la Cancelleria del Tribunale al momento dell'iscrizione a ruolo) :

- ↳ attestazione dell'O.C.C. sulla fattibilità del piano ai sensi dell'art.9 c.2 e art.15 c.6 L.3/2012 e una Relazione Particolareggiata ex art.9 c.3 bis L.3/2012

e quindi con un contenuto di maggiori e più completi dati rispetto :

- all'accordo del debitore non fallibile" dove viene richiesta la sola attestazione dell'O.C.C. sulla fattibilità del piano ai sensi dell'art.9 c.2 e art.15 c.6 L.3/2012
- alla liquidazione del patrimonio dove viene richiesta la sola Relazione Particolareggiata ex art.14 ter c.3 L.3/2012.



## Predisposizione da parte dell'O.C.C. della Relazione Particolareggiata:

- ↳ Dopo la nomina l'O.C.C. può presentare al Giudice istanza (ex art.15 c.10) per l'autorizzazione all'accesso alle banche dati (all'art.10 sono indicate anagrafe tributaria, dati compresi nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischio e nelle altre banche dati pubbliche ..... nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali)
- ↳ All'art. 15 comma 11 è previsto che «..... i dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati tramite R.R. o PEC, non oltre 15 giorni dalla distruzione»



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

## Verifiche dell'O.C.C:

### 1) Esame risultati banche dati

- Centrale Rischi
- CRIF
- C.T.C
- Centrale di Allarme Interbancaria
- Comuni
- P.R.A.
- INPS
- Agenzia Entrate Riscossioni (già Equitalia)
- Agenzia delle Entrate
- Registro delle Imprese
- visura protesti
- Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari
- Tavolo istituzionale con Agenzia Entrate-Inps-Equitalia



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

## 2) Verifica delle completezza ed esaustività della documentazione allegata alla domanda da parte del debitore e richiesta di sua eventuale integrazione

Se il piano non appare fattibile o non vi sono i requisiti richiesti dalle norme, l'O.C.C. ne dovrà informare il consumatore istante e i suoi consulenti al fine di esaminarne i motivi ed eventualmente modificare il piano. In merito valutando effetti e conseguenze di eventuali procedure esecutive immobiliari in corso al fine di fare eventualmente presente al Giudice la situazione affinché possa valutare l'opportunità delle loro sospensione.

## 3) Circularizzazione ai creditori per la precisazione del credito.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

4) redigere un **elenco dei creditori inclusi nel piano**, completo di tutti i dati, codice fiscale, PEC e fonte dell'obbligazione (al fine di poter esporre nella relazione come si sia formato l'indebitamento così da porre il magistrato nelle migliori condizioni per valutare la «meritevolezza»)

5 ) redigere un **elenco dei beni completo di stima sui singoli beni** (se possibile con perizia fatta redigere dal creditore e se relativa a beni immobili possibilmente anche asseverata)

6) Redigere un dettaglio delle **spese di mantenimento della famiglia** (a tal fine verificare la composizione, ecc.) con raffronto con i dati istat in argomento

**ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI**  
**(D.L. 193/2016 conv, in Legge 225/2016 e successive**  
**proroghe )**

Modello DA2 di Equitalia denominato: *«Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per i carichi che rientrano nelle proposte di accordo o di piano del consumatore»*

- comma 9-ter. *«Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, **provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalita' e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore**»*

**Modalità di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata<sup>1</sup>:**

- presso gli Sportelli di Equitalia Servizi di riscossione SpA utilizzando questo modulo;
- inviando questo modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identità, alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione SpA di riferimento (l'elenco delle e-mail/PEC è pubblicato a pagina 3).

**DA2****DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA****PER I CARICHI CHE RIENTRANO NELLE PROPOSTE DI ACCORDO O DI PIANO DEL CONSUMATORE  
(Art. 6 commi 9-bis e 9-ter del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016)**

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....

a..... (Prov.....) codice fiscale.....

 in proprio (per persone fisiche); in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della .....

..... codice fiscale .....

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di **essere domiciliato** al seguente indirizzo:

Comune ..... (Prov. ....)

Indirizzo.....CAP.....Telefono.....

presso (indicare eventuale domiciliatario) .....

**OPPURE**

alla casella PEC.....

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che Equitalia Servizi di riscossione SpA non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

**DICHIARA**

## DICHIARA

di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** per i carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 e affidati agli Agenti della riscossione del Gruppo Equitalia<sup>2</sup> dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2016 **oggetto della proposta di accordo o di piano del consumatore** presentata, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della Legge n. 3/2012 in data ..... presso il Tribunale ..... e notificata a questo Agente della riscossione in data .....

## DICHIARA INFINE

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi)

di essere tutore/ titolare/rappresentante legale/curatore della persona/ditta/società/ente/associazione sopra indicata *(barrare solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta, società, ente o associazione).*

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e di accettarne i contenuti.

**Luogo e data** ..... **Firma** .....

**N.B. Allegare copia del documento di identità solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello. Nell'ipotesi di presentazione, anche tramite e-mail/PEC, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".**

<sup>1</sup> In base a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L. n.193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n.225/2016, le modalità di presentazione e la modulistica per accedere alla definizione sono esclusivamente quelle rese disponibili sul portale [www.gruppoequititalia.it](http://www.gruppoequititalia.it) nella sezione dedicata alla definizione agevolata. Eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili sempre sul medesimo sito.

<sup>2</sup> Operanti su tutto il territorio nazionale a esclusione della regione Sicilia.

### DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione, anche tramite e-mail/PEC, da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Il/la sottoscritto/a .....

- in proprio
- in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della

delego il/la Sig./Sig.ra .....

- a consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
- a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
- a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla presente dichiarazione di adesione.

**Luogo e data** ..... **Firma del delegante** .....

*N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato*

### SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE

**Equitalia Servizi di riscossione SpA, Agente della riscossione per l'ambito provinciale di** .....

- allego copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, acquisito ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 445/2000.

**OPPURE**

- attesto, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, che la sottoscrizione della richiesta di cui sopra è apposta in mia presenza

dal/dalla Sig./Sig.ra .....

identificato/a mediante documento di riconoscimento .....

numero ..... rilasciato da ..... in data .....

.....  
*Data*

.....  
*Nome, cognome e firma del dipendente addetto*

**ELENCO DELLE CASELLE E-MAIL/PEC**  
delle Direzioni Regionali di Equitalia Servizi di riscossione SpA  
**ESCLUSIVAMENTE** dedicate alla ricezione delle Dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata

Direzione Regionale	E-mail	PEC
Abruzzo	adesione.abruzzo@equitaliariscossione.it	adesione.abruzzo@pec.equitaliariscossione.it
Basilicata	adesione.basilicata@equitaliariscossione.it	adesione.basilicata@pec.equitaliariscossione.it
Calabria	adesione.calabria@equitaliariscossione.it	adesione.calabria@pec.equitaliariscossione.it
Campania	adesione.campania@equitaliariscossione.it	adesione.campania@pec.equitaliariscossione.it
Emilia Romagna	adesione.emiliaromagna@equitaliariscossione.it	adesione.emiliaromagna@pec.equitaliariscossione.it
Friuli Venezia Giulia	adesione.friuliveneziagiulia@equitaliariscossione.it	adesione.friuliveneziagiulia@pec.equitaliariscossione.it
Lazio	adesione.lazio@equitaliariscossione.it	adesione.lazio@pec.equitaliariscossione.it
Liguria	adesione.liguria@equitaliariscossione.it	adesione.liguria@pec.equitaliariscossione.it
Lombardia	adesione.lombardia@equitaliariscossione.it	adesione.lombardia@pec.equitaliariscossione.it
Marche	adesione.marche@equitaliariscossione.it	adesione.marche@pec.equitaliariscossione.it
Molise	adesione.molise@equitaliariscossione.it	adesione.molise@pec.equitaliariscossione.it
Piemonte/Val d'Aosta	adesione.piemontevalleaosta@equitaliariscossione.it	adesione.piemontevalleaosta@pec.equitaliariscossione.it
Puglia	adesione.puglia@equitaliariscossione.it	adesione.puglia@pec.equitaliariscossione.it
Sardegna	adesione.sardegna@equitaliariscossione.it	adesione.sardegna@pec.equitaliariscossione.it
Trentino Alto Adige	adesione.trentinoaltoadige@equitaliariscossione.it	adesione.trentinoaltoadige@pec.equitaliariscossione.it
Toscana	adesione.toscana@equitaliariscossione.it	adesione.toscana@pec.equitaliariscossione.it
Umbria	adesione.umbria@equitaliariscossione.it	adesione.umbria@pec.equitaliariscossione.it
Veneto	adesione.veneto@equitaliariscossione.it	adesione.veneto@pec.equitaliariscossione.it

**N.B.** Si rammenta che in caso di invio della richiesta tramite e-mail/PEC è **NECESSARIO** allegare copia del documento di identità. Inoltre, nell'ipotesi di trasmissione da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".

## **Problematiche:**

- chi presenta il modello .....
- Compatibilità della tempistica con i tempi previsti nel piano .....
- Posizione di Equitalia rispetto al Piano (reclamo) o all'accordo (votazione favorevole??)
- Possibilità di accedere a procedura in corso (soprattutto se più favorevole al debitore..)
- Decadenza dal piano .... conseguenze per la rottamazione in corso ....

## ASPETTI FISCALI:

# L'OCC non subentra in alcuno degli adempimenti fiscali che gravano sul debitore istante.

## TRANSAZIONE FISCALE (Circolare Agenzia Entrate 06/05/2015 n° 18/E)

Titolata “transazione fiscale e **composizione della crisi da sovraindebitamento**”  
*Con riferimento alla versione dell'art. 182 ter L.F. ante modifica*

### Al paragrafo 4.3 della Circolare

#### ***4.3 Adempimenti dell'Agente della riscossione e degli Uffici dell'Agenzia delle entrate***

*«In merito alle pendenze fiscali, la legge n. 3 del 2012 si limita a disporre che per i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, per l'IVA e per le ritenute operate e non versate la proposta di accordo può prevedere soltanto la dilazione del pagamento (articolo 7, comma 1, terzo periodo) e che la proposta di accordo o di piano, non oltre tre giorni dal deposito presso la cancelleria del Tribunale, va presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'Agente della riscossione e agli Uffici fiscali (articolo 9, comma 1, terzo periodo).»*

Non si rinvengono, tuttavia, disposizioni volte a disciplinare i conseguenti adempimenti a carico dell'Agente della Riscossione e degli Uffici dell'Agenzia delle entrate.

Sembrerebbe che, analogamente a quanto richiesto dall'articolo 182-ter per la transazione fiscale proposta nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, **l'Ufficio competente** in relazione all'ultimo domicilio fiscale dell'interessato sia tenuto – nel più breve tempo possibile - alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni, alla notifica degli avvisi di irregolarità e degli avvisi di accertamento, nonché a predisporre e trasmettere al debitore una **certificazione** attestante il complessivo debito tributario.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

*Ai fini della certificazione dell'Ufficio, vanno escluse le somme iscritte in ruoli già consegnati all'Agente della Riscossione ovvero riferite ad avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del DL n. 78 del 2010, per i quali la riscossione sia già stata affidata in carico all'Agente, alla data di presentazione della proposta da parte del contribuente.*

**L'Agente della Riscossione** è tenuto a trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso ovvero derivante dai predetti avvisi di accertamento, comprensivo di tributo, interessi e sanzioni



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

*In **relazione ai tributi non iscritti a ruolo** ovvero non ancora consegnati all'Agente della Riscossione alla data di presentazione della proposta, l'assenso (se richiesto) è espresso con atto del Direttore dell'Ufficio.*

***Per i tributi iscritti a ruolo o accertati** ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del DL n. 78 del 2010 e **già consegnati all'Agente della Riscossione alla data di presentazione della proposta, l'assenso (se richiesto) è espresso dall'Agente della riscossione su indicazione dell'Ufficio competente.***



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

dopo le modifiche apportate all'art.182 Ter L.F. dalla L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) in vigore dal 01/01/2017 volte a rimuovere gli ostacoli circa la falcidiabilità dell'IVA e delle ritenute nelle procedure concordatarie (in adeguamento alla pronuncia della Corte di Giustizia europea nella causa C-546/14 sulla falcidiabilità dell'Iva)



**TRANSAZIONE FISCALE (Circolare Ag.Entrate 23/07/2018 n° 16)**

Titolata “trattamento dei crediti tributari e contributivi – art. 182 Ter L.F. come modificata dalla L.232/2016”

**Al paragrafo 6 denominato «LA DISCIPLINA DEL SOVRAINDEBITAMENTO»**

*«Le modifiche introdotte dal DL 87/2015 e dalla L. 232/2016 non hanno inciso le norme che regolano le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.*

*In merito risultano, pertanto, operanti la previsione del silenzio-assenso nel caso di mancata dichiarazione di voto ..... e la disposizione della mera dilazionabilità dell'IVA e delle ritenute operate e non versate.*

*Quanto agli adempimenti degli uffici dell'Agenzia delle Entrate e della Riscossione restano valide le istruzioni fornite al paragrafo 4.3 della Circolare 19/E del 2015».*



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

## **Contenuto Relazione particolareggiata da redigersi da parte dell'O.C.C. (art.9 c.3 bis e 15 c.6)**

- 1) Note esplicative del piano presentata dall'istante
- 2) Risultati dell'accesso alle banche dati e delle altre verifiche dell'O.C.C.
- 3) Disamina dell'**attivo patrimoniale** disponibile
- 4) Disamina del **passivo** e le singole posizioni debitorie dell'istante
- 5) Le **cause dell'indebitamento e la diligenza** nell'assumere volontariamente le obbligazioni e le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (*ai fini della meritevolezza*)



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

- 6) La solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni (art.9 c.3 bis lett.c)
- 7) L'esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art.9 c.3 bis lett.d)
- 8) Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore con la proposta, sulla *probabile* convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art.9 c.3 bis lett.e) e sulla veridicità dei dati contenuti nella proposta (art.15 c.6) da cui ne consegue l'attestazione della fattibilità del piano (ex art.9 c.2)
- 9) Le spese anticipate dall'O.C.C., il compenso e il fondo spese



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

## Conclusioni della Relazione e attestazione :

- *esprimersi circa .... esaustività, attendibilità e veridicità della documentazione prodotta. ... Inoltre esprimersi sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria*
- *Attestare, ai sensi dell'art,9 comma 2 e dell'art.15 comma 6 della L. 3/2012 la fattibilità del proposto Piano del Consumatore*

Necessario un esaustivo Fascicolo Allegati

## Fasi successive della procedura di sovraindebitamento “PIANO DEL CONSUMATORE” (ex art.9-12bis-12ter)

### ↳ Fase I°:

- Deposito del Piano del Consumatore e degli allegati (tra cui la Relazione Particolareggiata dell’O.C.C. contenente le attestazioni) presso la Cancelleria del Tribunale
- Entro i successivi 3 gg comunicazione da parte dell’O.C.C. della proposta all’Agente della Riscossione e agli uffici fiscali anche locali (art.9 c.1 )
- Il deposito del Piano del Consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, la maturazione degli interessi convenzionali e legali per i crediti non assistiti da ipoteca, pegno o privilegio (art.9 c.3 quater

↳ **Fase II° (art.12bis) :**

- **Verifica del Giudice** se la proposta soddisfa i requisiti degli art. 7 (presupposti di **ammissibilità**) art. 8 (**contenuto del piano**) e art.9 (**deposito dei documenti e delle attestazioni previste**) nonché **l'assenza di atti in frode ai creditori**
- **Decreto di fissazione dell'udienza per l'omologa** disponendo a cura dell'O.C.C. la comunicazione del piano e del decreto a tutti i creditori almeno 30 giorni prima dell'udienza (tra il giorno del deposito del piano e l'udienza non devono decorrere oltre 60 giorni)
- Qualora vi siano **esecuzioni forzate pendenti** che potrebbero pregiudicare la fattibilità del Piano, Giudice con lo stesso Decreto **può** disporre la sospensione fino all'omologa



## All'udienza per l'omologa il Giudice:

- Verifica la fattibilità del Piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'art.7 c.1 3° periodo (tributi costituenti risorse proprie della U.E. ... *in merito si ricorda quanto già detto in precedenza circa l'attuale disapplicabilità di tale previsione* )
- Ascolta le osservazioni e opposizioni dei creditori
- Risolve ogni altra contestazione anche in ordine all'ammontare dei crediti
- Verifica la meritevolezza del consumatore (art.9 c.2)



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

## Per la verifica della meritevolezza (art.12 bis c.3):

- ✓ Escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere
- ✓ Escludere che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali

*Detta verifica sulla meritevolezza deriva dalla mancanza di votazione da parte dei creditori circa l'accettazione del Piano*

Fatte dette verifiche il Giudice

## OMOLOGA IL PIANO DEL CONSUMATORE

disponendo:

- idonea forma di pubblicità del provvedimento (es. sito del Tribunale)
- la trascrizione nei Pubblici Registri quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

- Il Giudice può omologare, anche in caso di contestazione da parte dei creditori circa la convenienza del piano, se ritiene che il creditore possa essere soddisfatto col Piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria
- Omologazione entro 6 mesi dal deposito della proposta (termine non perentorio)
- In caso di diniego dell'omologa con la stessa Ordinanza il Giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione delle azioni esecutive ove adottato in sede di provvedimento di fissazione dell'udienza di omologa

## EFFETTI DEL DECRETO DI OMOLOGA:

- ❑ Il Decreto di omologa deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento (art.12 bis c.7)
- ❑ Dalla data di omologa del Piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha proposto il Piano
- ❑ Possibile **opposizione dei creditori con reclamo al Tribunale** (Collegio)



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

- ❑ Il Piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art.12 bis
  
- ❑ L'omologazione del Piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso

### Fase III° (art.13) :

### Fase esecutiva

- ❖ Eventuale nomina del liquidatore se previsto dal Piano ovvero vi sono beni sottoposti a pignoramento
- ❖ L'O.C.C. risolve le difficoltà che insorgessero nell'esecuzione e vigila l'esatto adempimento, comunicando ai creditori eventuali irregolarità.
- ❖ Sulle contestazioni aventi ad oggetto diritti soggettivi o la sostituzione del liquidatore decide il Giudice



## Durante la fase esecutiva:

Il Giudice su istanza del liquidatore e verificata la conformità al Piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizioni dei vincoli (pignoramento, iscrizioni di diritti di prelazione, ecc.), del Decreto di omologa e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità.

- I pagamenti e gli atti dispositivi posti in essere in **violazione del Piano** sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla pubblicazione del Decreto di Omologa
- I **Crediti sorti in occasione o funzione del Piano** sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri (**prededucibili**) con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti
- Il debitore, con l'ausilio dell'O.C.C., può modificare il Piano quanto la sua esecuzione diviene impossibile per cause non imputabili al debitore (si applicano le disposizioni del capo 3 quindi si procede a nuovamente secondo le disposizioni per l'omologa)

## REVOCA O CESSAZIONE DELLA PROCEDURA (art. 14 bis)

### d'ufficio da parte del Giudice :

- Se Il debitore non esegue entro 90 giorni dalle scadenze previste i pagamenti indicati nel piano verso amministrazioni pubbliche ed enti previdenziali ed assistenziali
- Se risultano compiuti durante l'esecuzione del piano atti in frode ai creditori

*Possibile il reclamo in Tribunale contro il Decreto (Collegio)*

## **su istanza di qualunque creditore** **(previo contraddittorio col debitore)**

quando:

- ✓ È stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo
- ✓ E' stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo

*(entrambe entro 6 mesi dalla scoperta e non oltre 2 anni dalla scadenza dell'ultimo adempimento del piano)*

Ovvero :

- ✓ Mancato adempimento degli obblighi previsti nel piano (pagamenti, costituzione di garanzie, ecc.)
- ✓ L'esecuzione del piano diviene impossibile (anche senza colpa del debitore)

*(entrambe entro 6 mesi dalla scoperta e non oltre 1 anno dalla scadenza dell'ultimo adempimento del piano)*



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

# **La legge di riforma delle procedure concorsuali e la bozza del «CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA»**

## **TITOLO IV**

### **STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI**

#### **Capo III**

##### **Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento**

## Sezione I

### Disposizioni di carattere generale (art.69-71)

- Le disposizioni si applicano ai ...debitori che non sono assoggettabili alle altre procedure***
- I compiti del Commissario Giudiziale e del Liquidatore sono svolti dall'O.C.C. (... quindi espressa assimilazione al concordato)***
- La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili***
- La proposizione di una domanda ai sensi del presente capo comporta la sospensione automatica dei procedimenti esecutivi individuali fino all'emanazione del provvedimento di cui ai successivi articoli .... salvo diversa disposizione del Giudice competente***

❑ **Previste PROCEDURE FAMILIARI:**

- ✓ ***possibile la presentazione di un unico piano (parenti entro 3° grado, affini 2° grado, altri nuclei familiari, unioni civili, convivenze riconosciute)***
- ✓ ***masse attive e passive distinte***
- ✓ ***Nel caso di più richieste di piano per membri della stessa famiglia il Giudice adotta i provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza è del primo Giudice adito.***
- ✓ ***Il compenso dell'O.C.C. è ripartito tra i vari componenti la famiglia in misura proporzionale alle rispettive masse attive e passive***



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

## Sezione II

### Ristrutturazione dei debiti del consumatore

#### IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

... il piano ha contenuto libero e può prevedere la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma.

#### Il piano deve contenere:

- a) l'elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione
- b) l'elenco della consistenza e composizione del patrimonio del debitore
- c) l'indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nell'ultimo biennio
- d) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- e) l'indicazione degli stipendi, pensioni, salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

### **Il piano può anche comprendere:**

- ❖ ***la sistemazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno***
- ❖ ***Che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato .... come attestato dall'O.C.C.***

## Requisiti del piano e condizioni soggettive ostative:

Il consumatore **non può accedere** alla procedura ed è esclusa l'esdebitazione:

- ✓ se è già stato esdebitato nei 5 anni precedenti oppure è già stato esdebitato per 2 volte
- ✓ Se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con **colpa grave, frode o malafede**

**....segue.... Requisiti del piano e condizioni soggettive ostative:**

**Il creditore che ha consapevolmente o colpevolmente determinato l'indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi dell'art.124 bis del T.U.B. non può presentare opposizione o reclamo all'omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.**

**L'art. 124 bis del T.U.D. dispone:**

« 1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito ,,,,,»

## Contenuto della RELAZIONE DELL'O.C.C.

La domanda (con allegata la Relazione dell'O.C.C.) **deve essere presentata al Giudice tramite l'O.C.C.** costituito nel circondario del Tribunale competente.

### La relazione deve contenere:

- a) L'indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni
- b) L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni assunte
- c) La valutazione sulla idoneità ed attendibilità della documentazione depositata con la domanda
- d) L'indicazione presunta dei tempi e dei costi della procedura

... segue «Contenuto della RELAZIONE DELL'O.C.C.»

e) Indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento , abbia tenuto conto del MERITO CREDITIZIO del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata all'art. 287 comma 2

Il c.2 dell'art. 287 dispone (...in merito all'esdebitazione del debitore incapiente ):

*...su base annua, in misura pari al doppio dell'indice ISEE, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia.*



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

... segue «Contenuto della RELAZIONE DELL'O.C.C.»

Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio.

L'O.C.C. entro 3 giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore , né deve informare l'Agente della Riscossione e gli Uffici Fiscali, anche presso gli Enti Locali ... i quali devono entro 15 giorni comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti in corso o pendenti.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

## **OMOLOGAZIONE DEL PIANO:**

**(dalla bozza di riforma)**

### **IL GIUDICE:**

- **verifica che la proposta sia ammissibile**
- **dispone che il decreto di ammissione sia pubblicato in apposita area del sito web del Tribunale o in altro sito predisposto dal Ministero **(l'O.C.C. o la Cancelleria ?)****
- **dispone che, a **cura dell'O.C.C.** entro 30 giorni ne sia data comunicazione a tutti i creditori**
- **dispone, anche d'ufficio, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano**
- **può altresì disporre misure protettive del patrimonio del debitore analoghe a quelle previste nel Concordato Preventivo**



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

(segue) **OMOLOGAZIONE DEL PIANO:**      (dalla bozza di riforma)

## L'O.C.C.:

- **pubblica** in apposita area del sito web del Tribunale o in altro sito predisposto dal Ministero **(l'O.C.C. o la Cancelleria ?)**
- **Comunica** (entro 30 giorni dal decreto) a tutti i creditori (indicando l'indirizzo PEC della procedura o dell'O.C.C. con cui rapportarsi ) il Decreto di ammissione alla procedura
- Richiede l'indirizzo PEC dei creditori per le successive comunicazioni (in mancanza deposito delle successive comunicazioni dell'O.C.C. presso la Cancelleria)
- Informa che entro i 20 giorni successivi possono presentare (all'indirizzo PEC della procedura) eventuali osservazioni

## I CREDITORI:

- ✓ Possono presentare osservazioni (nei 20 giorni successivi alla comunicazione dell'O.C.C.) alla PEC della procedura
- ✓ Presentare istanza per la revoca delle eventuali misure protettive disposte nel Decreto di ammissione alla procedura



Se l'istanza di revoca non è inammissibile o infondata, il Giudice provvede nel contraddittorio delle parti



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

## L'O.C.C.

- **decorso il termine per le osservazioni**
- **sentito il debitore che ha presentato le osservazioni**
- **nei 10 giorni successivi ne riferisce al Giudice**
- **proponendo eventuali modifiche al piano se necessarie**

## Il Giudice:

- Verifica l'ammissibilità e fattibilità del piano
- Dispone le eventuali modifiche necessarie
- Risolve eventuali contestazioni
- Quando uno dei creditori o qualunque interessato, con le osservazioni contesta la convenienza del Piano, valuta se comunque il creditore dell'opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria



## SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO

ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'O.C.C.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

## **La Sentenza:**

- è **comunicata** ai Creditori (a cura dell'O.C.C. ?) a mezzo PEC o con deposito in Cancelleria
- è inserita, entro 48 ore sul **sito web** del Tribunale o nel sito analogo del Ministero
- La sentenza è **impugnabile** (come per il Concordato Preventivo) con reclamo da depositare alla Cancelleria della Corte D'Appello nel termine di 30 giorni



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

## ESECUZIONE DEL PIANO:

### IL PIANO OMOLOGATO:

- ✓ è eseguito dall'O.C.C.
- ✓ risolve eventuali difficoltà
- ✓ interpella il Giudice nei casi necessari
- ✓ il debitore è tenuto a collaborare
- ✓ redige Relazione Semestrale al Giudice sullo stato dell'esecuzione del Piano
- ✓ terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenta al Giudice il Rendiconto



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

## IL GIUDICE:

- **se approva il Rendiconto:** liquida il compenso all'O.C.C. e ne autorizza il pagamento
- **se non approva il Rendiconto:** indica gli atti necessari e un termine per il compimento
- **Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, revoca la Sentenza di Omologa e nella liquidazione del compenso all'O.C.C. tiene contro della sua diligenza, anche con possibile esclusione dell'intero compenso**

## **REVOCA DELL'OMOLOGA:**

### **Il Giudice revoca (domanda entro 6 mesi dall'approvazione del Rendiconto) :**

- d'ufficio
- su istanza di un creditore
- su istanza del P.M.
- in un qualsiasi altro interessato
- L'O.C.C. è tenuto a comunicare al Giudice qualsiasi circostanza che possa comportare la revoca

### **In contraddittorio col debitore (il Tribunale convoca le parti) In caso di:**

- frode o falsità
- Inadempimento degli obblighi previsti nel Piano
- qualora il Piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo

## Conversione in procedura liquidatoria:

Il caso di revoca e su istanza del DEBITORE il Giudice dispone la conversione in LIQUIDAZIONE

In caso di atti di frode o di inadempimento l'istanza può essere presentata anche su istanza di :

- P.M.

- CREDITORI

Il Giudice concede termine al debitore per integrare la documentazione (e quindi prosegue come nel caso di concorso di procedure previsto dall'art.276)

## ESDEBITAZIONE

- **ESDEBITAZIONE DI DIRITTO**: a seguito di provvedimento di chiusura o anteriormente decorsi 3 anni dall'apertura
- **Dichiarata con Decreto motivato del Tribunale**
- **Comunicata al P.M. e ai CREDITORI** che possono proporre **reclamo** entro 30 giorni
- **Preclusa** in caso di condanne con Sentenza passata in giudicato per reati economici

## **ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE**

**Debitore meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcun soddisfacimento (la norma parla di «utilità») , diretto o indiretto, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione**

- **Solo per una volta**
- **Fatto salvo l'obbligo di pagare i debiti entro 4 anni dal Decreto di Esdebitazione, laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10% (non sono considerate utilità i finanziamenti in qualsiasi forma erogati).**
- **La valutazione di rilevanza di cui sopra deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e di mantenimento del debitore e della sua famiglia, in misura pari al doppio dell'indice ISEE.**



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

## Segue ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE

### La domanda di esdebitazione è trasmessa dall'O.C.C. al Giudice

- ✓ corredata da documenti (pressochè simili al Piano)
- ✓ con indicazione circa l'avvenuta valutazione del merito creditizio da parte del creditore finanziatore
- ✓ I compensi dell'O.C.C. sono ridotti alla metà

## **Segue ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE**

### **IL GIUDICE:**

- valuta la meritevolezza
- verifica l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nell'indebitamento
- concede con Decreto l'esdebitazione
- Indica modalità e termini entro i quali il debitore deve presentare, a pena di revoca, una dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze patrimoniali e reddituali rilevanti

il Decreto è comunicato ai creditori (a cura dell'O.C.C ?) i quali possono, entro 30 giorni, proporre opposizione (segue contraddittorio).